

Circolare 2/2008

Sava li 01.03.2008

OGGETTO: Nuove norme sull'ANTIRICICLAGGIO

Egregio Cliente,

a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cambiano, nuovamente, alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli e libretti al portatore, assegni.

Di seguito si riportano le principali novità:

- ◆ *TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.*

A decorrere dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

In pratica non si potranno fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5mila euro utilizzando le banconote.

- ◆ *ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.*

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere

per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro).

In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo (sono, quindi, vietate le girate in bianco).

◆ **LIBRETTI AL PORTATORE.**

A decorrere dal 30 aprile 2008, inoltre, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Infine, è vietata l'apertura di conti o di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

In considerazione di quanto sopra e al fine di poter redigere una contabilità veritiera, corretta e rispettosa delle norme, Ti invito a:

- voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste;
- voler procedere alla predisposizione metodologica, di copia fotostatica di tutti gli assegni emessi e ricevuti da conservare agli atti ai fini di una pronta risposta nei casi di verifica previsti.

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione sin da ora per ogni ulteriore informazione e chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.